

**OGGETTO: DIVIETO DI CAMPEGGIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE
APERTE AL PUBBLICO DEL COMUNE DI BORMIO.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che, con sempre maggior frequenza, alcune aree del territorio comunale sono utilizzate da nomadi che ivi stazionano per diversi giorni in roulotte o autocaravan per lo svolgimento di mestieri sul territorio cittadino;

PRESO ATTO che lo stazionamento non consente la fruibilità delle aree occupate dai nomadi di cui sopra;

PRESO ATTO altresì, nel pubblico interesse, che il permanere di tali gruppi di persone comporta inconvenienti con problemi di igiene ambientale, con conseguente grave pregiudizio al decoro ed all'immagine del paese;

RITENUTA pertanto la necessità, tenendo conto anche delle peculiari esigenze locali, di adottare un provvedimento a tutela della sicurezza cittadina;

VISTI gli articoli 6, 7 e 185 del D. Lgs. n. 285/92;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. lgs 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

E' vietato campeggiare con roulotte o autocaravan o altri mezzi sulle aree pubbliche e private aperte al pubblico del comune di Bormio.

E' fatto obbligo ai trasgressori di rimuovere i veicoli utilizzati per le attività di cui in premessa.

Chiunque non ottemperi a quanto previsto dalla presente verrà deferito alla competente autorità giudiziaria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente disposizione.

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia operanti in loco sono incaricate della esecuzione della stessa.

Avverso la presente è ammesso ricorso al Tar Lombardia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Dalla Casa Comunale, li 27 Giugno 2008.

IL SINDACO
Elisabetta Ferro Tradati